Allegato =B= al rep. n. 7950/4415

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in osservanza dei principi contenuti nella legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.L.vo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), così come modificato dal D.Lgvo 3 agosto 2018, n. 105, l'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME A NOI", costituita a Modena in data 29 marzo 1994, assume il nome "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME A NOI"- ODV" (d'ora in poi Associazione) con sede in Modena.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, anche indiretto, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale principali di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.L.vo n. 117 del 3 luglio 2017

- 1. a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4. q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 5. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni.
- 6. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione è un centro di vita associativa di familiari e di amici di persone con sofferenza psichica, a carattere volontario, democratico, laico e apartitico ed è espressione di partecipazione e pluralismo; promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti umani e civili quali condizione per favorire l'inclusione sociale delle persone fragili.

Art. 3 - Finalità e attività

 ${\tt L'}{\tt Associazione}$ si propone le seguenti finalità

- 1. promuovere la salute mentale di comunità con una particolare attenzione ai fattori sociali che concorrono a determinarla;
- 2. promuovere una cultura della solidarietà come concreta promozione dei diritti e come cultura della responsabilità;
- 3. promuovere attività dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle persone portatrici di sofferenza psichica, nonché richiamando gli organi legislativi e amministrativi dello Stato, degli enti locali e delle forze politiche affinché vengano applicate e rispettate la legge di riforma psichiatrica (legge 13 maggio 1978 n. 180 e 23 dicembre 1978 n. 833), e tutte quelle norme volte a favorire l'inclusione sociale, nonché migliorare le suddette leggi alla luce delle esperienze applicative positive e negative fino a oggi maturate;
- 4. difendere i diritti delle persone portatrici di sofferenza psichica, nonché fornire un supporto a tutti coloro che si adoperano per garantire ad esse un'adeguata assistenza (famigliari, amici etc.);
- Per perseguire i suddetti obiettivi l'Associazione intende svolgere le attività connesse
- 1. sviluppando reti di auto-aiuto tra familiari di persone con disagio psichico;
- 2. sviluppando progetti di inclusione sociale delle persone svantaggiate negli assi portanti dell'abitare, dell'inserimento lavorativo e della costruzione di contesti socializzanti, avvalendosi della collaborazione di esperti in ogni campo e in collaborazione, quando necessario, con altre ODV, APS e altri ETS;
- 3. attivando ogni intervento finalizzato al sostegno alle persone più deboli, o in situazioni di emarginazione, per prevenire il disagio sociale;
- 4. sollecitando lo svolgimento della vita associativa e favorendo lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire gli scopi istituzionali;
- 5. promuovendo forme di collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche attraverso la co-programmazione, la co-progettazione e la stipula di convenzioni inerenti le attività di interesse generale principali;
- 6. prestando altresì la propria collaborazione ai predetti Enti per il conseguimento, nel comune interesse, di risultati più efficaci;
- 7. battendosi contro tutte le possibili inadempienze pubbliche e private che violino la legge, denunciandole pubblicamente, sia in sede politica e amministrativa, sia, ove ci siano gli estremi che lo giustifichino, in sede giudiziaria;
- 8. studiando, dibattendo e impostando tutte le iniziative idonee al recupero delle persone portatrici di sofferenza psichica, al loro inserimento nella società a tutti i livelli. Le attività di cui sopra, articolazioni delle attività di interesse generale principali di cui all'art. 2 del presente Statuto, sono svolte in prevalenza in favore di terzi.
- L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 2 del presente statuto, sempre che siano secondarie e strumentali rispetto ad essa e rispettino i criteri e limiti che il Ministero del Lavoro fisserà nel decreto attuativo dell'art. 6 del D.Lvo 117/2017. È demandato alla competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione la puntuale individuazione delle attività diverse ammesse.

Il volontario dell'Associazione svolge l'attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Attività del volontario non è retribuita neppure dal beneficiario. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Sarà compito dell'Organo di Amministrazione definire le spese ammesse e le attività del volontario per le quali è ammesso il rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 5 - Ammissione dei volontari

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e gli obiettivi.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, che delibera tale ammissione, la comunica all'interessato entro sessanta giorni e l'annota nel registro degli associati.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Possono essere ammessi come associati altre ODV, nonché ETS o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- 2. partecipare alle assemblee sociali, in particolare quelle attinenti l'approvazione del bilancio, l'elezione delle cariche sociali e le deliberazioni relative ai progetti annuali onde garantire la massima democraticità dell'Associazione;
- 3. accedere ai libri sociali con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta al Presidente dell'Associazione;
- 4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- 5. concorrere all'elaborazione e approvazione del programma delle attività.

I soci sono tenuti:

- 1. al pagamento delle quote associative annuali e dei contributi democraticamente richiesti;
- 2. all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 3. a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

I soci possono essere esclusi per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e per morosità. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazione della persona la quale può richiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei soci .

Art. 7 - Assicurazione dei volontari

L'Associazione è tenuta ad assicurare contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari attivi impiegati nelle attività programmate.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne fa richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta, cartacea o tramite e-mail, ai soci o mediante avviso da affiggere nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario dell'adunanza ed eventualmente la data e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli iscritti. Ciascun associato ha diritto a un voto. Nel caso di Enti del Terzo Settore associati all'ODV, essi hanno diritto a un voto che viene espresso attraverso il legale rappresentante dell'ente o una persona appositamente delegata dall'ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino al massimo di 3 associati

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno del corpo sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- 1. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 2. nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione dei conti, se previsto;
- 3. approvazione del bilancio;
- 4. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione nei loro confronti;
- 5. approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire

una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - L'Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione; è formato da un minimo di cinque a un massimo di undici membri scelti fra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e nomina un Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione. Le adunanze sono validamente convocate se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Esso ha l'obbligo di

- 1. redigere per tempo il bilancio in forma analitica in ossequio a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lvo n. 117/2017;
- 2. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- 3. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 6. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 7. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate o tra le persone indicate dalle organizzazioni di volontariato associate.
- Gli amministratori entro 30 giorni dalla loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.L.vo n. 117/2017.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Ai componenti degli organi sociali, tranne che ai componenti, quando nominati, dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto tra i familiari delle persone con sofferenza psichica dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto l'organo di amministrazione che lo ha eletto; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, di cui stabilisce l'ordine del giorno, e l'Assemblea dei soci; rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli

esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 30 del D.L.vo n.117/2017, l'Associazione nominerà l'Organo di Controllo, scelto tra le categorie previste dallo stesso art. 30, comma 5. L'Organo di Controllo ha la funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; esercita altresì il controllo contabile se è iscritto nell'apposito registro e non è stato nominato altro soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 12 - Revisore legale dei conti

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del suddetto D.L.vo, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Libri sociali

L'Associazione è tenuta a conservare i seguenti libri sociali obbligatori:

- 1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- 2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- 4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni immobili, di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Art. 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1. quote e contributi degli associati;
- 2. eredità, donazione e legati;
- 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 16 - Fondo di garanzia costituito un fondo di garanzia dell'acquisizione della personalità giuridica dell'Associazione.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, per le attività istituzionali dell'Associazione e per quelle ad direttamente connesse.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- Nel caso l'Associazione svolgesse attività diverse di cui all'art. 6 del D.L.vo 117/2017, il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione di bilancio.
- Il rendiconto finanziario è redatto per cassa nel caso i ricavi, le rendite, i proventi, o entrate siano inferiori a 220.000 euro.
- Nel caso il bilancio dell'Associazione raggiungesse le soglie indicate nell'art. 14 del D.L.vo 117/2017, il Consiglio Direttivo predisporrà i provvedimenti ivi previsti.
- I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 18 - Lavoratori

L'Associazione, nello svolgimento dell'attività di interesse generale principale e, eventualmente, delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.L.vo 117/2017, si prevalentemente di volontari.

Può avvalersi anche della prestazione d'opera di lavoratori retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; il loro numero non può, in ogni caso, essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, la relativa delibera è assunta dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art.8 del presente statuto; il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20- Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e delle leggi vigenti, con particolare riferimento alla legge 06/06/2016 nr 106 e al D.L.vo n. 117/2017.

Art. 21 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.to CLOTILDE ARCALENI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.